

GHIZZONI e DE PASQUALE. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Per sapere - premesso che:

la sezione terza-bis del tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 3 marzo 2010 ha emesso un'ordinanza con la quale si rinvia al 13 maggio 2010 la decisione in materia del ricorso, presentato il 13 maggio 2009, dal comune di Fiesole e da un congruo numero di insegnanti e di genitori richiedente l'annullamento della circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 38 del 2 aprile 2009, con la quale il capo dipartimento dell'istruzione dettava istruzioni ai direttori degli Uffici scolastici regionali per la determinazione dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2009/2010, allegandovi uno schema di decreto interministeriale sugli organici. Previa declaratoria di nullità, con tale ricorso si richiedeva anche l'annullamento del predetto schema di decreto interministeriale, che tra l'altro stabilisce per l'anno scolastico in corso, integrando il relativo regolamento, le modalità per la determinazione dell'organico nella classi della scuola primaria successive alla prima, e i parametri che hanno portato alla soppressione oltre 40 mila posti di docente e al licenziamento di alcune decine di migliaia dei medesimi; gli stessi ricorrenti avevano richiesto, in precedenza, l'annullamento previa sospensione della circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 4 del 15 gennaio 2009 avente ad oggetto «Iscrizione nelle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado». In quella circostanza il suddetto tribunale amministrativo regionale non riconoscendo validi i motivi della domanda di sospensione cautelare, in attesa di una decisione in materia della Corte costituzionale (la decisione riguardava peraltro la

definizione delle sfere di competenza legislativa), aveva rinviato al 13 luglio 2009 la trattazione del merito del ricorso. Il 13 luglio, essendo ormai sopravvenuti a sanatoria postuma i relativi regolamenti, il tribunale amministrativo regionale ha respinto l'istanza contro la circolare n. 4 e ha rinviato invece ad una successiva udienza l'esame della richiesta riguardante il decreto interministeriale sugli organici che non risultava all'epoca noto al TAR; in quella occasione il tribunale amministrativo regionale formulava al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una richiesta ultimativa per entrare in possesso di questo documento in assenza del quale, a quanto risulta, non si poteva procedere in giudizio; il 3 marzo 2010, poiché il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha trasmesso il testo del decreto, che non risulta ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, il tribunale amministrativo regionale si è venuto a trovare nuovamente nell'impossibilità di assumere ogni decisione, rinviata al 13 maggio 2010; fra poco dovrà essere adottato il decreto interministeriale sugli organici relativo al prossimo anno scolastico -;

per quali motivi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non abbia adempiuto alla richiesta formulata dal TAR 13 luglio 2009;

in quali tempi si intenda procedere all'adozione e alla pubblicazione del citato decreto interministeriale.

(5-02709) 31/03/10

*Interrogazione a risposta scritta:*

GHIZZONI e DE PASQUALE. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Per sapere - premesso che:

sui 42 mila punti di erogazione del servizio scolastico sono ben 12 mila le sedi che, in presenza di criticità strutturali, ai sensi dell'apposito decreto interministeriale del 23 settembre 2009 non avrebbero dovuto subire l'aumento del numero di alunni per classe previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 3 luglio 2009 sulla razionalizzazione della rete scolastica; il suddetto decreto del Presidente della Repubblica all'articolo 3, comma 2, prevede: «Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal

decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

il suddetto decreto interministeriale, con gli allegati elenchi regionali delle scuole interessate alla deroga, sono stati resi noti solo di recente;

in ogni caso il suddetto decreto interministeriale risale al 23 settembre 2009, quando l'anno scolastico era già iniziato ed erano già state costituite le classi alle quali non si sarebbero dovuti applicare i nuovi criteri di determinazione;

la ritardata firma del decreto e la sua mancata applicazione non hanno consentito che quanto previsto dalla citata norma regolamentare trovasse una qualche applicazione;

non si sono così evitati i gravi disagi che si sono verificati a causa delle classi sovraffollate e si sono fatti correre agli studenti e al personale seri pericoli dovuti alle precarie condizioni di sicurezza che caratterizzavano tali ambienti -:

perché il suddetto decreto interministeriale sia stato emanato ad anno scolastico avviato;

perché il decreto e i relativi elenchi non siano stati resi noti fino ad ora;

come sia potuto accadere che gli uffici scolastici regionali e i corrispettivi assessorati regionali non ne fossero a conoscenza;

perché dopo il piano programmatico e dopo il decreto interministeriale sugli organici dei docenti per l'anno scolastico 2009-10, continui quella che agli interroganti appare una prassi illegittima degli atti amministrativi «fantasma»;

dato che la situazione delle scuole interessate non è sicuramente cambiata dal mese di settembre fino ad oggi, e poiché è stato previsto dal Governo che da quest'anno aumenti il numero massimo degli alunni per classe, se non ritenga indispensabile applicare per il prossimo anno scolastico quanto disatteso nel presente anno.

(4-06671) 31/03/10